

## **IL PASSAPORTO**

### **Cos'è il passaporto e a quale Ufficio deve rivolgersi il cittadino italiano all'estero per ottenerne il rilascio?**

Il passaporto è un documento di viaggio e di identità e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione viene effettuato, in Italia, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero; all'estero dai Rappresentanti diplomatici e consolari.(art.5 Legge 1185) nella cui circoscrizione il cittadino italiano è residente. Per viaggiare nei territori dei Paesi dell'Unione Europea è sufficiente un documento d'identità valido per l'espatrio. E' tuttavia sempre consigliabile avere con sé il passaporto o una carta d'identità.

### **Qual e' la validità territoriale del passaporto ?**

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge1185/67)

### **Come si ottiene il RILASCIO del passaporto e quale documentazione occorre?**

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:

- formulario di Richiesta del Passaporto firmato dall'interessato;
- carta d'identità o altro documento di riconoscimento;
- due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm);
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare. (N.B. Perché un italiano residente all'estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all'anagrafe consolare).

### **Può un cittadino italiano all'estero richiedere il rilascio/estensione di validità del passaporto presso una Rappresentanza consolare nella cui circoscrizione non è residente?**

Un cittadino italiano all'estero può richiedere il rilascio/estensione del passaporto presso una Rappresentanza consolare in cui non è residente ma in tal caso occorre attendere il "NULLA OSTA" dell'Ufficio (Questura o Rappresentanza consolare) competente per circoscrizione territoriale di residenza. (N.B. Dato che la richiesta del "nulla osta" può implicare termini imprevedibili per la risposta, si consiglia di non lasciare scadere il passaporto il quale, se rilasciato prima del 4 gennaio 2003, può venire esteso anche prima della scadenza.

### **Qual è la validità temporale di un passaporto?**

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.

I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di

validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

### **Come si ottiene l'ESTENSIONE del passaporto e quale documentazione occorre?**

I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità possono essere estesi per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio. Per l'estensione del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della (Circoscrizione) Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:

- formulario di Richiesta di Estensione del Passaporto firmato dall'interessato;
- passaporto scaduto;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione a meno che il cittadino non sia già iscritto in anagrafe consolare

### **Può un italiano che non ha assolto gli obblighi di leva ottenere il rilascio del passaporto?**

Si. La fattispecie è stata innovata in tal senso dalla Circolare del Ministero della Difesa LEV UDG 64 del 20.10.2000 (seconda edizione).

### **Può un MINORENNE ottenere il rilascio del passaporto e quale documentazione occorre?**

Un minorenni può ottenere un PASSAPORTO INDIVIDUALE sin dalla nascita su domanda firmata da entrambi i genitori. Tuttavia, se minori di anni dieci devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di un adulto al quale i minori vengono affidati, con apposita dichiarazione, dai genitori. Un minorenni viene solitamente ISCRITTO SUL PASSAPORTO DEI GENITORI, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli. Dai 10 anni in poi per provvedere all'iscrizione del minore è necessaria l'apposizione di una fotografia. Per l'inclusione del minore sul passaporto di uno o di entrambi i genitori occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti con la seguente documentazione:

- apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai diversi siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una auto certificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità;
- due foto (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm) del minore solo, come abbiamo detto, nel caso in cui abbia compiuto i 10 anni; (N.B. Se il minore è nato all'estero, per iscriverlo sul passaporto dei genitori è necessario presentare il suo atto di nascita, su formulario plurilingue o se del caso tradotto e munito di apostilla al Consolato competente). (N.B. Se il minore è nato all'estero, perché ottenga il passaporto è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Il certificato, in base alla normativa locale, deve essere presentato o su formulario plurilingue o tradotto e munito di apostilla).

## **Cosa accade se uno dei genitori si rifiuta di firmare l'atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minore o per l'iscrizione sul passaporto del figlio minore?**

In tal caso, occorre che il genitore consenziente si presenti all'Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spiega i motivi per i quali l'altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l'atto di assenso. In tale lettera devono essere presenti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore NON consenziente per facilitare il contatto da parte della Rappresentanza consolare.

Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non siano giustificate, il Console con apposito decreto, può autorizzare il rilascio/estensione del passaporto al minore o la sua iscrizione sul passaporto dei genitori.

## **In quali casi il rilascio/estensione del passaporto è GRATIS?**

Il rilascio/estensione del passaporto è gratuito nei seguenti casi:

- il richiedente è considerato emigrante (cioè espatria esclusivamente a scopo di lavoro manuale o va a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorna in paese estero dove sia già precedentemente emigrato) tale disposto normativo si applica solo in favore dei connazionali che possano considerarsi emigranti in virtù dell'art. 10 del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473) secondo cui "è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo";
- il richiedente italiano residente all'estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare;
- il richiedente italiano è indigente;
- il richiedente italiano desidera che la validità del passaporto sia limitata ai Paesi membri dell'Unione Europea (in questo caso occorre pagare solo il libretto);
- il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l'indicazione della sua residenza).

## **In quali casi si può incorrere nel RITIRO del passaporto?**

Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:

- quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio;
- quando il titolare del passaporto che si trova all'estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria o, in mancanza di questa, dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;

- quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all'estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute;
- quando un genitore legittimo di un minore, a tutela di quest'ultimo e per motivi fondati, richiede il diniego dell'espatrio dell'altro coniuge e quindi il conseguente ritiro del passaporto.

### **Cosa deve fare un cittadino italiano RESIDENTE all'estero se perde il passaporto o ne subisce il furto?**

Occorre che il cittadino si presenti all'Ufficio Passaporti del Consolato con la seguente documentazione:

- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- documento di riconoscimento valido con fotografia;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circonscrizione.

### **Cosa deve fare un cittadino italiano NON RESIDENTE all'estero ma di passaggio se perde il passaporto o ne subisce il furto?**

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere alla Questura o al Consolato che ha rilasciato il documento smarrito il NULLA OSTA all'emissione di un nuovo libretto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento chiamato "Foglio di Viaggio" con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm); biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata.

### **In quali casi viene rilasciato il passaporto collettivo?**

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi. Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assenti o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a). Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario. Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario. Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge. La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo. (art.20 della Legge 1185/1967).